
SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL TRIBUNALE DI BIELLA E L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BIELLA PER LO SVOLGIMENTO SINO AL 31.12.2021 DELLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI AI SENSI DELL'ART. 21-QUINQUIES DEL D.L. 27 GIUGNO 2015, N. 83, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN L. 6 AGOSTO 2015, N. 132

Premesso che:

- l'art. 1, comma 526, della L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto che, a decorrere dal 1° settembre 2015, le spese obbligatorie di cui all'art. 1 della L. 24 aprile 1941, n. 392 sono trasferite dai Comuni al Ministero della Giustizia;
- le nuove disposizioni hanno inciso in un sistema consolidatosi nel tempo, la cui modifica richiede un'inevitabile processo di accompagnamento e cambiamento; l'ANCI ha sin dall'inizio mostrato la propria sensibilità all'importanza del cambiamento in atto, insistendo per una rapida attuazione delle nuove disposizioni e manifestando la propria disponibilità a processi di accompagnamento alla realizzazione del nuovo assetto in maniera ordinata ed efficiente; il regolare funzionamento delle strutture giudiziarie incide sul più generale assetto ed in particolare sul processo di sviluppo socio-economico della collettività territoriale di ogni singolo comune interessato;
- in questo quadro è maturata l'adozione delle disposizioni di cui all'art. 21- quinquies del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, ai sensi del quale: << 1. Al fine di favorire la piena attuazione di quanto previsto dall'art. 1, commi 526 e seguenti, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, fino al 31 dicembre 2015, per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria in precedenza svolte dal personale dei comuni già distaccato, comandato o comunque specificamente destinato presso gli uffici giudiziari, i medesimi uffici giudiziari possono continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal predetto personale comunale, sulla base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale, autorizzati dal Ministero della giustizia, in applicazione e nei limiti di una convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero della giustizia e l'Associazione nazionale dei comuni italiani. 2. Nella convenzione quadro di cui al comma 1 sono fissati, secondo criteri di economicità della spesa, i parametri per la quantificazione del corrispettivo dei servizi di cui al medesimo comma 1. 3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate secondo i criteri fissati nella convenzione quadro di cui al medesimo comma 1 e nei limiti massimi complessivi del 15 per cento della dotazione ordinaria del capitolo di nuova istituzione previsto dall'art. 1, comma 527, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica>
- in data 27.8.2015 è stata sottoscritta da ANCI e Ministero della Giustizia la Convenzione Quadro ai sensi dell'art. 21- quinquies del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 convertito con modificazioni in L. 6 agosto 2015, n. 132;
- il Comune di Biella ha ad oggi garantito, in un'ottica di leale collaborazione tra Istituzioni del territorio e nella piena consapevolezza della rilevanza per la comunità amministrata del buon funzionamento del Sistema di Giustizia, il servizio di riparazione e manutenzione ordinaria degli uffici giudiziari;

- le parti, hanno convenuto e condiviso, il contenuto tecnico della convenzione per continuare ad avvalersi delle attività di supporto del personale comunale sino al 31.12.2021 ai sensi della richiamata normativa;
- lo schema della convenzione è stato approvato dal Comune di Biella con D.C.G. n. 140 del 06/04/2020 e dal Ministero della Giustizia con nota prot. 6425 del 08/02/2021;
- occorre ora approvare lo schema della presente convenzione, i cui contenuti coincidono con quello di cui sopra, ad eccezione del periodo di validità (01/01/2021-31/12/2021).

Tanto premesso e richiamato,

TRA

il Presidente del Tribunale, nella persona della
, domiciliata per la carica presso il Tribunale di Biella

ED

il Sindaco pro-tempore del Comune di Biella sig.
, domiciliato per la carica presso il Comune di
Biella, Piazza Battistero n. 4

si conviene quanto segue:

Articolo 1 (Oggetto della convenzione)

La convenzione ha ad oggetto lo svolgimento fino al 31.12.2021 delle attività di supporto da parte del Comune di Biella ai servizi riparazione e manutenzione ordinaria inerenti il funzionamento degli uffici giudiziari ai sensi di quanto previsto dall'art. 21- quinquies del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 convertito, con modificazioni, in L. 6 agosto 2015, n. 132 mediante proprio personale.

Articolo 2 (Oggetto della convenzione)

Ai fini della presente convenzione ed in conformità a quanto previsto dalla Convenzione Quadro del 27.8.2015:

- a) per “attività di riparazione e manutenzione ordinaria” si intendono tutti i servizi di gestione, manutenzione edile impiantistica e piccola riparazione riguardanti tutte le sedi degli uffici giudiziari della città di Biella.
- b) per “personale del comune specificatamente destinato presso gli uffici giudiziari di Biella” si intende il personale alle dirette dipendenze del Comune che, pur in mancanza di uno specifico provvedimento amministrativo, alla data indicata, era già destinato a svolgere tra le attività di riparazione e manutenzione ordinaria anche quella relativa agli uffici giudiziari. Le attività in questione rientrano nell'oggetto della presente convenzione in quanto si tratti di servizi svolti direttamente dal personale comunale. Tutte le attività sopra indicate posso ritenersi rientranti nell'oggetto della presente convenzione solo ed esclusivamente in quanto si tratti di servizi svolti direttamente dal personale comunale testé indicato, con espressa esclusione di qualsiasi

ipotesi di affidamento da parte dell'Ente territoriale dei medesimi servizi a terzi, anche ove questi ultimi si avvalgano - sulla base di qualsivoglia rapporto interno - di personale comunale.

- c) per “parametri per la qualificazione del corrispettivo dei servizi” si intendono: a) gli oneri retributivi ed i costi di gestione in relazione alle specifiche qualifiche di riferimento ed alle ore di attività svolte dal personale comunale, in favore degli uffici giudiziari, per i servizi sopra indicati;

Il personale del Comune individuato per attività di riparazione e manutenzione ordinaria è il seguente:

- in relazione alle necessità di sopralluoghi e supporto tecnico per attività manutentive:
 - ✓ Arch. (tecnico cat. D2) entro il limite massimo complessivo (per tutti gli uffici giudiziari) di ore 2/settimana;
- in relazione alle necessità di piccoli interventi tecnico-manutentivi:
 - ✓ n. 1 operaio elettricista: (operaio cat. B6) entro il limite massimo complessivo (per tutti gli uffici giudiziari) di ore 2/settimana;
 - ✓ n. 1 operaio edile/falegname: (operaio cat. B6), entro il limite massimo complessivo (per tutti gli uffici giudiziari) di ore 1/settimana cadauno;
 - ✓ n. 1 operaio conduttore impianti termici: Sig. (operaio cat. B6), entro il limite massimo complessivo (per tutti gli uffici giudiziari) di ore 2/settimana cadauno.

Articolo 5 (Durata della convenzione)

Il periodo di validità della presente convenzione decorre dal 01/01/2021 al 31/12/2021.

Articolo 6 (Corrispettivi)

Il corrispettivo per i servizi svolti dal personale comunale è quantificato sulla base del costo del personale relativo alle unità interessate ed in relazione alle attività effettivamente svolte ed al tempo impiegato, risultante dal CCNL di riferimento, salve le eventuali integrazioni che dovessero rendersi necessarie. (cfr. tabella in allegato)

Il materiale necessario alle riparazioni/manutenzioni potrà essere messo a disposizione direttamente dagli Uffici Giudiziari o, alternativamente, dal Comune di Biella che provvederà a consuntivare lo stesso al fine del rimborso.

Il Comune di Biella, come da intese intercorse, provvederà a trasmettere al tribunale di Biella il rendiconto delle spese sostenute per le attività manutentive svolte dal personale comunale in applicazione del presente accordo con cadenza quadrimestrale

Articolo 7 (Sicurezza sui luoghi di lavoro)

Spetta agli uffici giudiziari provvedere alla gestione della sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro (medico competente, RLS) e, conseguentemente, mettere a conoscenza dei predetti dipendenti

comunali del documento di valutazione dei rischi. La formazione, la sorveglianza sanitaria e la dotazione di eventuali DPI resta a carico del Comune di Biella

Articolo 10
(Gestione del personale)

Lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 da parte del personale del Comune di Biella all'uopo destinato non instaura alcun rapporto di lavoro o di servizio, anche temporaneo, con il Ministero della giustizia.

Articolo 11
(Efficacia della convenzione)

L'efficacia della presente convenzione è subordinata al parere del Ministero della giustizia ai sensi di quanto previsto dall'art. 21- quinquies del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 convertito con modificazioni in L. 6 agosto 2015, n. 132.

Articolo 13
(Procedura di composizione delle controversie)

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti in relazione alla presente convenzione, comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno eventualmente deferite ad un Collegio arbitrale

IL PRESIDENTE

IL SINDACO
